DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE

Art. 14

Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali

All'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo quanto previsto dal primo periodo, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.».

Versione in vigore dal 18 giugno 2025, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia fiscale
Estremi	Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale/art-14-decorrenza-delle-disposizioni-in-materia-di-imprese-sociali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it